

Reshoring. Nuove Misure e Incentivi per il rimpatrio delle attività economiche

Camera dei Deputati, Sala Stampa, Roma
5 dicembre 2023 ore 11,30

Misure e Agevolazioni: Aspetti fiscali

Maurizio Calello
Dottore Commercialista in Milano

Reshoring in Italia: le agevolazioni fiscali

Tra le novità contenute nel decreto legislativo troviamo una disposizione (“**art. 6 – Trasferimento in Italia di attività economiche**”)* la quale mira ad agevolare fiscalmente lo spostamento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in territori extra-UE (non appartenente alla UE o allo SEE)

*versione depositata in Parlamento

Reshoring in Italia: le agevolazioni fiscali

Alcuni obiettivi:

- migliorare la competitività del nostro fisco sul piano internazionale
- incentivare il rientro di attività produttive, che con l'esperienza del Covid, hanno evidenziato come alcune produzioni non possano essere totalmente mancanti dal territorio nazionale
- riportare in Italia le attività delocalizzazione da parte di multinazionali (laddove ci si rende conto che determinati processi in certi paesi non raggiungono i livelli qualitativi minimi o comunque necessari)

Reshoring in Italia: la misura

Cosa prevede il decreto internazionalizzazione:

- 1) La misura:** riduzione al 50 per cento delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e l'Irap gravanti sul reddito di impresa e su quello derivante dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, nel periodo di imposta **in corso** al momento in cui avviene il trasferimento, e **nei cinque** periodi di imposta successivi ovvero **dieci** se trattasi di grandi imprese.
- 2) Beneficiari:** soggetti che svolgono sia attività di Impresa e sia arti e professioni in forma associata svolte in un Paese extra-europeo

Reshoring in Italia: la misura

Il perimetro delle “attività economiche” potenzialmente interessate dalla normativa sul “reshoring” sembrerebbe piuttosto ampio.

Come detto, lo schema di decreto legislativo fa generico riferimento ai redditi derivanti da «attività di impresa» e «attività professionale» svolte in un Paese estero non appartenente alla UE o allo SEE e trasferite in Italia.

Dato questo quadro, il nuovo regime agevolativo potrà trovare applicazione in caso di trasferimento di sede in Italia di società estere non appartenenti alla UE e allo SEE.

Reshoring in Italia: la misura

Sembra quindi poter ricomprendere dei rami aziendali (purchè produttivi di reddito), ma anche delle operazioni straordinarie transfrontaliere che li contengano.

Reshoring in Italia: la misura

Esclusioni:

Sono escluse dall'agevolazione fiscale le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Il fine di tale preclusione è quello di disincentivare i trasferimenti di impresa all'estero effettuati strumentalmente, con il solo fine di beneficiare dell'incentivo, attraverso un successivo ri-trasferimento di sede in Italia.

Reshoring in Italia: la misura

Per determinare la detassazione il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

Reshoring in Italia: la misura

La durata minima del reshoring per beneficiare dell'agevolazione deve essere di cinque anni, successivi alla scadenza del regime di agevolazione, innalzati a dieci per le grandi imprese secondo la definizione comunitaria del 2003 (parametri di 250 dipendenti, 50 milioni di euro di fatturato e 43 milioni di totale di bilancio)*.

Se entro tale lasso temporale c'è un nuovo offshoring, anche parziale, delle attività in qualsiasi altro Stato (anche Ue o See), ciò comporta la decadenza del regime per cui si pagano le imposte ordinarie più gli interessi (senza sanzioni).

*(individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003)

Reshoring in Italia: la misura

Le nuove disposizioni in materia di “reshoring” troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo (vale a dire a partire dal 2024, se lo schema di decreto legislativo verrà approvato, come previsto, entro il 31 dicembre 2023).

Ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Reshoring in Italia: la misura

L'introduzione nel nostro ordinamento tributario di una normativa che incentivi il rientro di società precedentemente delocalizzate all'estero si pone in continuità con misure simili adottate da altri paesi.

Si dovranno necessariamente attendere gli approfondimenti :
-per individuare il perimetro soggettivo di applicazione. Al momento pare che siano interessate imprese che decideranno di trasferire la sede legale in Italia, ma anche attività professionali.

Reshoring in Italia: la misura

-non è chiaro se ad esempio possa rientrare nel perimetro di applicazione anche un'impresa o uno studio professionale che trasferisce in Italia la propria sede e lascia la produzione anche all'estero (ad esempio con una branch)

-al momento non è chiaro inoltre sempre sotto il profilo soggettivo l'inclusione o meno delle holding nel regime (visto che non svolgono attività produttive).